



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 – CODICE FISCALE 8009210032

Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 33/2024

Mezzomerico, li 03/12/2024

OGGETTO: Istituzione della chiusura al traffico e divieto di sosta veicolare in tratti di Via Dante Alighieri, Via Santa Maria e Piazza del Municipio, il giorno 15/12/2024 dalle ore 07:00 alle ore 19:00, per evento “*Il Natale di Mezzo – Mercatino di Natale 2024*”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tale nominato con provvedimento n. 1 del 03/06/2024

Preso atto della richiesta pervenuta con prot. 6206 del 03/12/2024, in considerazione della quale ne consegue la necessità di disporre l’istituzione della chiusura al traffico veicolare, con divieto di sosta, nelle località e nelle tempistiche in oggetto indicate, in occasione dell’evento “*Il Natale di Mezzo – Mercatino di Natale 2024*” ;

Considerato che per l’effettuazione di tale evento si rende necessario variare la regolamentazione viaria attualmente esistente in modo da rendere la circolazione attuabile e nel contempo garantire l’incolumità dei cittadini, degli operatori addetti ai lavori e dei partecipanti all’iniziativa;

Visto l’art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.92;

Visto l’art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D..lgs 285/92 e successive modificazione e integrazioni;

Visto l’art. 107 comma 3) lettera f) del D.Lgs. nr. 267/2000;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA

Chiusura al traffico e divieto di sosta veicolare

Dalle ore 07:00 alle ore 19:00 del 15/12/2024, al fine di poter consentire lo svolgimento dell’evento nominato “*Il Natale di Mezzo – Mercatino di Natale 2024*”, si dispone la temporanea chiusura al traffico veicolare (unitamente al divieto di sosta, pena la rimozione forzata del veicolo), mediante la posa di idonea segnaletica stradale, nei tratti di strada di seguito indicati:

- tratto stradale di Via Santa Maria compreso tra le intersezioni con Via Umberto I e Via Cavour;
- Piazza del Municipio;
- Area di parcheggio di Via Dante Alighieri.

In conseguenza di tale chiusura, si dispongono le seguenti modifiche viabilistiche:

- Chiunque percorra Via Umberto I con provenienza Oleggio, dovrà necessariamente proseguire dritto in direzione di Via Cavour o svoltare a destra in Via Manzoni, senza poter svoltare a sinistra in Via Santa Maria;
- Chiunque percorra Via Dante, in entrambi i sensi di marcia, dovrà rimanervi, senza poter né svoltare in Piazza del Municipio né accedere all'area di parcheggio.

DISPOSIZIONI

L'Ufficio Tecnico Comunale e l'organizzatore dell'evento sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza:

1. All'utilizzo dei mezzi a motore all'interno delle carreggiate delle strade interessate dai lavori di cui trattasi, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle fasi d'opera.
2. Alla scrupolosa installazione della segnaletica stradale di seguito indicata, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada:
 - DIVIETO DI TRANSITO, da posizionarsi ad altezza dell'intersezione di Via Santa Maria con Via Umberto I, così come in Piazza del Municipio e nell'area di parcheggio di Via Dante Alighieri;
 - OBBLIGHI DI SVOLTA come in precedenza descritti.
3. All'apposizione in tutta la segnaletica di un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento.
4. All'utilizzo di tutti gli altri accorgimenti necessari, **sia diurni che notturni** (eventuali lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente.
5. Al ripristino dei luoghi. In particolare rimuoverà la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente.
6. A sorvegliare e provvedere alla manutenzione costante della segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali.

Al ripristino della carreggiata stradale, scongiurando qualsiasi situazione atta a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione stradale, rimuovendo eventuale insidie e/o avvallamenti.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail, corredato di ripresa fotografica, al seguente indirizzo:

info.poliziale@comune.oleggio.no.it

L'ora e la data di invio della comunicazione saranno assunte a titolo di verifica della decorrenza delle 48 ore sopra indicate.

La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. L'impresa incaricata dei lavori è altresì responsabile a tutti gli effetti derivanti da omessa od incompleta installazione della segnaletica stradale.

AVVISA

L'interessato che:

- ◆ Responsabile del provvedimento finale è il Commissario Capo Roberto Ceffa;
- ◆ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ◆ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Il Responsabile del Servizio
Comm. Capo Roberto Ceffa
Firmato digitalmente